

# **Deliberazione n. SCCLEG 27/2010/PREV**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo**

**e delle Amministrazioni dello Stato**

**nell'adunanza del 25 novembre 2010**

\* \* \* \*

**Visto** il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

**vista** la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;

**visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**visto** l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**visto** l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

**visto** l'art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

**visto** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

**visto** il contratto n. 64348 del 16 settembre 2010, con il quale il CNR ha conferito un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo;

**vista** la nota prot. n. 11144379 del 29 ottobre 2010 con la quale il Consigliere delegato dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei

Ministeri dei servizi alla persona e dei Beni Culturali ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dell'atto sopra citato;

**vista** l'ordinanza in data 5 novembre 2010, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 25 novembre 2010 il Collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità per l'esame della questione proposta;

**vista** la nota del 10 novembre 2010 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica), al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Gabinetto), al CNR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);

**udito** il relatore Consigliere dott. Vittorio Giuseppone;

**intervenuiti** il dott. Massimo Ghilardi per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il dott. Riccardo Micolitti per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;

**Ritenuto** in

## **F A T T O**

Con il contratto in epigrafe è stato conferito, dal dirigente dell'Ufficio supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni del CNR, all'Avv. Massimo Desiderio un incarico di consulenza giuridica, per la durata di 12 mesi, per un compenso di € 75.000; contratto sottoposto a controllo ai sensi dell' art. 17, comma 30 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

L'Ufficio, con rilievo istruttorio del 4 ottobre 2010, ha chiesto di far

conoscere se l'Ente dispone di un Ufficio legale interno o di Istituti giuridici dei quali avvalersi per l'espletamento delle incombenze conferite con il provvedimento.

E' stato altresì chiesto di rappresentare i criteri di norma utilizzati per la determinazione dei compensi e, nello specifico, di motivare la congruità del corrispettivo stabilito per lo svolgimento del predetto incarico, il quale si attegga di mero ausilio all'esistente Ufficio di supporto alle partecipazioni societarie e convenzioni, il quale ha competenza specifica proprio nella materia della partecipazione del C.N.R. a Consorzi, costituzioni di spin-off, convenzioni e statuti, oggetto dell'incarico di che trattasi.

Da ultimo sono state avanzate perplessità anche in ordine alla durata del contratto (12 mesi), la quale potrebbe condurre all'istituzionalizzazione dell'incarico, in rapporto anche all'elevato ammontare del compenso.

L'Amministrazione nella nota di risposta ha evidenziato che, pur disponendo nella propria organizzazione interna di due Uffici che si occupano di contenzioso ed, in particolare, l'Ufficio Contenzioso del Lavoro e l'Ufficio Contenzioso Civile e Patrimoniale, e di alcuni Istituti di studi giuridici, non dispone di un Ufficio dedicato all'attività legale stragiudiziale di supporto per questioni diverse da quelle lavoristiche, in grado di svolgere attività a favore dell'Ufficio Supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni.

Inoltre l'Ente evidenzia la circostanza che è in corso il riordino del CNR, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, e che, in questa fase di transizione, il Ministero vigilante ha invitato il CNR a sospendere eventuali provvedimenti di nomina di dirigenti, inclusi i Direttori Generali, il cui

contratto risulta scaduto o in scadenza, provvedendo, laddove insistono motivate necessità, a disporre limitate proroghe dei contratti in essere, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Sulla base di tale prescrizione, il CNR sostiene di non aver potuto sostituire il Dirigente dell'Ufficio supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni, nonché il Direttore della Direzione Centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture, ambedue collocati in quiescenza.

In relazione alla seconda osservazione l'Ente asserisce che, per quanto riguarda i criteri di norma utilizzati per la determinazione dei compensi, i medesimi sono quelli raccomandati dalla circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché quelli ricavabili dalla normativa generale in materia di incarichi e contratti della P.A.

In particolare, il riferimento è ai prezzi di mercato, alle tariffe professionali, all'esperienza maturata nel conferimento pregresso di incarichi aventi simile natura, alla complessità e specificità dell'attività oggetto dell'incarico, all'utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, al rilievo dell'opera prestata ed al decoro della professione.

Oltre a tali variabili, viene assicurata la proporzionalità del corrispettivo con l'utilità conseguita dal CNR, condizione verificata nel tempo dalle asseverazioni che il Dirigente dell'Ufficio è chiamato ad effettuare a margine delle previste relazioni periodiche del collaboratore.

In ordine alla terza questione, il CNR ha posto in evidenza che la necessità, anche nell'attività di supporto, di competenze specifiche e di idoneità alla negoziazione, la dimensione finanziaria fattasi più presente e

comunque la necessità di sopperire ad una temporanea carenza organizzativa dell'Ufficio competente, hanno guidato la scelta di avvalersi di una qualificata collaborazione professionale esterna per un periodo che fosse definito ma al contempo sufficiente per assicurare un serio ausilio alle strategie nella gestione delle partecipazioni dell'Ente, per cui la durata annuale è parsa rispondere a tale obiettivo.

La risposta fornita dall'Amministrazione non è parsa idonea a far superare tutte le perplessità manifestate per cui il Magistrato istruttore, d'intesa con il Consigliere delegato, ha chiesto il deferimento dell'atto all'Organo collegiale.

In data 19 novembre 2010 la Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture del CNR ha fatto pervenire nota di sostegno al provvedimento, con la quale ribadisce che il ricorso a professionalità esterna appare giustificato dall'impossibilità di sostituire il dirigente dell'Ufficio di supporto alle Partecipazioni Societarie e di quello della Direzione centrale supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, collocati a riposo nel corso del 2010, nonché dalla specialità della materia affidata, suffragato altresì dall'esito negativo dell'interpello interno effettuato in data 27 luglio 2010.

In merito alla durata dell'incarico (12 mesi) la medesima Direzione ritiene tale periodo appena congruo al fine di esaminare i problemi e le soluzioni delle partecipazioni societarie.

## **DIRITTO**

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del

provvedimento – come meglio precisato in narrativa – con il quale viene affidato un incarico di lavoro autonomo a professionista esterno all’Ente, esperto in materia di diritto societario, con particolare riferimento alla redazione di Statuti e di Patti parasociali, con specifiche esperienze istituzionali e professionali nel settore dell’intermediazione bancaria e finanziaria, con particolare riferimento alla gestione collettiva del risparmio.

A norma di contratto, la predetta prestazione deve essere resa a favore dell’Ufficio supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni del CNR, momentaneamente sprovvisto di titolare, ed affidato ad interim ad altro dirigente.

A seguito dell’osservazione dell’Ufficio di controllo, in data 4 ottobre 2010, è emerso che l’Ente dispone nella propria organizzazione interna di due uffici legali che si occupano di contenzioso e di alcuni Istituti di studi giuridici i quali – a parere del Collegio – ben potrebbero fornire, per un periodo determinato, la necessaria assistenza professionale in materia legale a favore dell’Ufficio supporto alle Partecipazioni Societarie e Convenzioni, ovvero all’esistente competente struttura.

Sostanzialmente l’Amministrazione giustifica il ricorso alla provvista esterna – peraltro particolarmente onerosa – in conseguenza del collocamento a riposo del solo titolare del predetto ufficio, la cui direzione - tuttavia - è stata assunta ad interim da altro dirigente.

Ciò premesso, rileva la Sezione, verosimilmente l’Ente appare in grado di affrontare la mole di lavoro cui è preordinato il predetto Ufficio di supporto, per cui il ricorso a consulente esterno –nel caso di specie - configura ipotesi di eccesso di potere che inficia la legittimità del

provvedimento.

In merito, poi, al secondo punto di rilievo, riguardante la verifica della congruità del compenso pattuito, l'Amministrazione afferma, tra l'altro, di essersi attenuta ai criteri stabiliti nella circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione pubblica - la quale, peraltro, stabilisce che "L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in previsione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione."

Ai suindicati parametri, riportati in modo esaustivo nella predetta circolare, l'Ente ne ha aggiunti altri quattro (tariffe professionali, esperienza maturata, rilievo dell'opera prestata, decoro della professione), rendendo in tal modo indeterminata, indeterminabile e incontrollabile la congruità del compenso.

In merito, infine, all'eccessiva durata dell'incarico, questa viene collegata alla necessità di sopperire ad una temporanea carenza organizzativa dell'Ufficio competente la quale, peraltro, appare di breve momento atteso che la riorganizzazione del CNR, prevista dal decreto legislativo n. 213/2009, è ormai in dirittura d'arrivo.

Discende da ciò che la concordata durata annuale dell'incarico costituisce un vincolo eccessivo per gli Organi che saranno nominati a seguito della riorganizzazione dell'Ente.

**P. Q. M.**

La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione al contratto in epigrafe.

Il Presidente  
(Fabrizio Topi)

L'Estensore  
(Vittorio Giuseppone)

Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2010

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Lo Giudice